FONDAZIONE "ARCHÉ - ETS"

Statuto

Articolo 1
Denominazione, natura, sede e durata

1. E' corrente la fondazione

"**Fondazione Arché – ETS**"

(in seguito chiamata per brevità "**Fondazione**").

2. La Fondazione ha sede legale in Novate Milanese, all'indirizzo determinato dall'organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.
3. La Fondazione è disciplinata dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" (di seguito anche "**CTS**") nonché dal presente statuto e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.
4. La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "ETS" costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico unitamente agli estremi di iscrizione dell'ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
5. La Fondazione è con durata illimitata nel tempo.

Articolo 2
Scopi ed Attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza anche attraverso il servizio in favore di donne e minori in difficoltà (vittime di violenza, disagio economico/sociale, detenute), la promozione dei loro diritti e il loro reinserimento sociale, la prevenzione e il contrasto del disagio sociale nelle sue varie accezioni, soprattutto in favore di madri con figli, di giovani che si trovano in situazioni difficili, di persone immigrate e di genere diverso, la diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato ed il sostegno all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La Fondazione, per il perseguimento di tali scopi, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge una o più tra le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017; in particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

a) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del CTS) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del CTS) attività sociosanitarie ed educative di cui all'art. 1, comma 1, punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381, da conseguirsi attraverso la realizzazione delle seguenti attività e/o servizi:

1. promozione, organizzazione e gestione di case e strutture di accoglienza residenziali per genitore con figli, vittime di violenza, maltrattamenti e/o abusi;
2. gestione di servizi per il contrasto alla violenza maschile e di genere, servizi di emancipazione, di sostegno, di protezione e di supporto alle donne ed ai loro figli/e, che hanno subito o subiscono violenza;

c) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del CTS) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del CTS) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

e) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del CTS) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m), del CTS) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

g) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera p), del CTS) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del CTS) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r), del CTS) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v), del CTS) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

k) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del CTS) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

l) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w), del CTS) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z), del CTS) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, purché finalizzata agli scopi di cui sopra.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà:

a) farsi carico della gestione diretta o indiretta di strutture ricettive;

b) realizzare attività di assistenza attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo della vita umana;

c) promuovere e svolgere attività di formazione in favore degli operatori della Fondazione e di terzi (soggetti svantaggiati) esterni all'istituzione;

d) partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con gli scopi istituzionali;

e) realizzare soggiorni climatici, di vacanza e di sollievo nel contesto dello svolgimento delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte dalla fondazione;

f) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali;

g) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto.

h) favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate;

i) promuovere la costituzione e la partecipazione ad enti ed organizzazioni aventi finalità congrue con le finalità dell'istituzione;

l) stipulare negozi giuridici finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;

m) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.

4. La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e quelle di raccolta fondi nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

5. L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

6. La Fondazione svolge le proprie attività su tutto il territorio nazionale, ed ha facoltà di istituire proprie rappresentanze anche all'estero.

7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale dipendente e/o convenzionato, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture ed ai servizi della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi, dal manuale di qualità e sicurezza, da procedure, protocolli ed altri documenti organizzativi, la cui adozione è competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3
Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed Uffici di rappresentanza potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 4
Patrimonio e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme delle disponibilità liquide, nonché dei beni, mobili ed immobili, di proprietà della Fondazione quale risultante dagli inventari.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata a finalità o scopi afferenti all'incremento del patrimonio;

c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

4. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di un Fondo di gestione costituito da:

a) rendite patrimoniali;

b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private destinate al perseguimento delle finalità statutarie;
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate destinate alla realizzazione di progetti, iniziative ed attività rappresentative delle finalità istituzionali.
5. Eredità e lasciti sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 473 del Codice Civile.
6. l patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. La Fondazione è soggetta ad un limite minimo del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del CTS ("**Patrimonio Minimo**"), stabilito in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Con modifica del presente statuto, il Patrimonio Minimo può essere aumentato ad un importo superiore, con conseguente obbligo di ulteriori apporti in denaro e/o in beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, a carico del Fondatore o dei Partecipanti o comunque di terzi con espresso vincolo di imputazione al Patrimonio Minimo.
8. Qualora risultasse che il Patrimonio Minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite – ossia qualora risultasse che il patrimonio della Fondazione, al netto dei debiti, fosse inferiore ai due terzi del Patrimonio Minimo - l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del CTS. Agli apporti in denaro o in natura necessari per la ricostituzione del Patrimonio Minimo si applicano le medesime regole stabilite dalla legge per gli apporti in sede di costituzione della Fondazione.

Articolo 5
Bilancio

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile di ogni anno) il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del CTS. In caso di motivate necessità è possibile ritardare l'approvazione del bilancio di non oltre 60 (sessanta) giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
5. E' assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del Patrimonio Minimo, sono imputati a riserve di patrimonio netto indistribuibili.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
a. il Presidente;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. l'Organo di Controllo.

Articolo 7
Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. È Presidente a vita Padre Giuseppe Bettoni, nella sua qualità di fondatore della Fondazione.
3. Successivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella seduta di insediamento del consiglio medesimo; nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della Fondazione; il Presidente ed il Vice Presidente così individuati resteranno in carica per tre (3) esercizi e potranno essere riconfermati.
4. La seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente uscente, dal Vice Presidente uscente, o, in loro mancanza, dall'Organo di Controllo.

Articolo 8
Compiti del Presidente

1. Spetta al Presidente:
   a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
   b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
   c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
   d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
   e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
   f) sottoscrivere gli atti di ordinaria amministrazione e la corrispondenza della Fondazione;
   g) aprire e chiudere conti correnti bancari;
   h) effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 13 (tredici) membri, compreso il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato in base alle seguenti regole:
- sino a che Padre Giuseppe Bettoni sia Presidente della Fondazione:
   a) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deciso, tempo per tempo, da Padre Giuseppe Bettoni;
   b) Padre Giuseppe Bettoni è di diritto amministratore, senza limiti temporali, salvo il caso di incapacità o dimissioni;
   c) i restanti amministratori da nominare sono nominati (i) la metà, da Padre Giuseppe Bettoni, (ii) l'altra metà, dal Consiglio uscente, con votazione a maggioranza;

- allorché Padre Giuseppe Bettoni non sarà più Presidente della Fondazione, la totalità degli amministratori sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione uscente, con votazione a maggioranza, determinandone altresì il numero.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone con una significativa esperienza e capacità, negli ambiti di attività di seguito indicati:
   a) politiche sociali;
   b) medicina e psicologia;
   c) economia e finanza;
   d) diritto;
   e) imprenditoria;
   f) comunicazione e giornalismo;
   g) volontariato.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

5. La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante completo dei suoi componenti rinnovati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata:
   a) al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 del Codice Civile;
   b) a quanto specificato nell'art. 2382 del Codice Civile in materia di decadenza ed ineleggibilità;
   c) al possesso di quanto specificato all'art. 2390 del Codice Civile in materia di concorrenza e conflitto di interesse;
   d) al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici;
   e) al possesso dei requisiti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 6/09/2011 Codice delle Leggi Antimafia.

7. È assicurato agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento interno.

8. È in ogni caso vietata la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

9. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
   a) eleggere il Presidente allorché la presidenza non fosse più detenuta dal Padre Giuseppe Bettoni ed il Vice Presidente della Fondazione in coerenza con quanto disposto dal presente statuto;
   b) approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
   c) approvare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
   d) approvare i regolamenti di amministrazione e atti di organizzazione della Fondazione;
   e) approvare le modifiche dello statuto della Fondazione e lo scioglimento della Fondazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo;
   f) determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
   g) nominare il Direttore della Fondazione se ritenuto opportuno;

h) determinare la misura dei conferimenti dai quali consegue l'attribuzione della qualifica di Sostenitore;
i) approvare la relazione annuale sulle attività;
j) approvare i verbali delle proprie sedute;
k) definire la struttura operativa della Fondazione;
l) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati e procuratori;
m) nominare l'Organo di controllo e, ove del caso, il Revisore Legale dei conti.

Articolo 10
Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato più volte senza interruzione tra due mandati successivi.
3. Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve riunirsi entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla nomina.

Articolo 11
Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico per dimissioni, morte o decadenza pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico, altresì, per il sopravvenire delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal D. Lgs. 117/2017 e richiamate nell'art. 9 dello statuto.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Articolo 12
Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, di cui una volta per l'approvazione del bilancio d'esercizio; in ogni caso si raduna ogni qualvolta lo richieda il Presidente ovvero almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute urgenti.
3. Le adunanze delle sedute aventi all'ordine del giorno le modifiche dello statuto della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione e/o la devoluzione del patrimonio residuo devono essere recapitate e al domicilio degli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione sedute.
4. Per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono richieste formalità particolari, se non l'utilizzo di mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, che diano la prova dell'avvenuta ricezione; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione.

5. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

6. Le sedute si svolgono mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:
   - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
   - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
   - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica; in caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

8. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione; nel verbale si deve dare atto delle sedute svolte in modalità telematica ovvero in videoconferenza.

9. Alle riunioni è invitato a partecipare l'organo di controllo.

10. Le funzioni di verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione, se nominato, o da uno degli amministratori ovvero da altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

11. I verbali sono approvati e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti e dal verbalizzante; nel caso in cui qualcuno degli intervenuti rifiuti di firmare il verbale deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

12. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio; in tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 13
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione si costituisce validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio, o, in sua assenza, del Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, del Consigliere più anziano d'età.

2. Le deliberazioni relative a (i) modifiche statutarie, (ii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione nonché (iii) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con maggioranza pari a 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti.

3. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

4. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Articolo 14
Rappresentanza

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al medesimo, oltre a quanto previsto all'art. 8 del presente statuto, spetta (i) di resistere in giudizio, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, per la tutela degli interessi e dell'onorabilità della Fondazione e (ii) la nomina di avvocati e procuratori previa decisione favorevole del Consiglio di Amministrazione che deve autorizzarne la spesa.
2. In caso di urgenza ovvero di impellente necessità il Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti necessari alla sicurezza ed alla corretta gestione della Fondazione chiedendo ratifica al Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; l'intervento del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o impedimento del Presidente con esonero dei terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento in proposito.
4. Ove il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe di funzioni (i) al Presidente, (ii) a singoli componenti del Consiglio stesso, agli stessi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione.
5. La rappresentanza spetta altresì ad eventuali ulteriori soggetti delegati, anche esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.
6. I poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione:

- risultano dal relativo atto di nomina se spettanti (i) al Presidente e/o (ii) a singoli componenti del Consiglio stesso;
- devono risultare da apposita procura notarile se spettanti a delegati esterni al Consiglio.

Articolo 15
Organo di controllo e Revisore Legale dei conti

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione; l'organo di controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi a decorrere dalla nomina.
2. Qualora l'Organo di controllo abbia composizione collegiale, esso è composto da tre sindaci effettivi (tra i quali è nominato il Presidente) e due supplenti. Qualora sia nominato un organo monocratico viene nominato anche un supplente.
3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. Ove sia nominato un Organo di controllo collegiale, alle sue riunioni si applicano le regole disposte dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione, anche in tema di tenuta del libro dei verbali delle riunioni dell'organo.
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

8. I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile ovvero se ricorrono i requisiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

11. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

12. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

13. I componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore sono rieleggibili.

Articolo 16
Organizzazione, Organismo di vigilanza

Al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza e la legalità della propria attività, la Fondazione può adottare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal medesimo decreto.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello, nonché di segnalare eventuali violazioni e proporre le necessarie modifiche.

L'Organismo di Vigilanza opera in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in particolare degli articoli 8, 9 e 30, garantendo la coerenza tra il modello organizzativo e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito regolamento, le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, le misure disciplinari applicabili in caso di violazione del modello e le procedure di segnalazione delle irregolarità, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 17
Direttore Generale (DG)

Il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di istituire e di nominare il Direttore Generale.

Il DG deve essere scelto tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione e deve essere dotato di specifiche competenze e professionalità.

La durata in carica del DG è stabilita nell'atto di nomina.

I poteri del DG devono risultare dall'atto di nomina e devono essere formalizzati con apposita procura notarile. Al DG non possono essere conferiti illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e, pertanto, l'ampiezza dei poteri conferiti al DG ed i relativi limiti devono risultare dall'atto di nomina e dalla relativa procura.

Il DG – relativamente ai poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina – ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.
Il DG è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.
In particolare, il DG provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.
Il DG partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 18
Volontari

La Fondazione può avvalersi, ai sensi, nei limiti e subordinatamente al rispetto delle condizioni previste della legge, di volontari che vengono iscritti in un apposito registro.
I volontari svolgono la loro attività mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito per perseguire gli scopi della Fondazione.
L'attività dei volontari non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario. Nei limiti di legge ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (ai sensi dell'art. 17 del CTS).
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 19
Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.
4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.